



Deliberazione n°

8600/C

- 9 GIU 2016

adottata dal Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_

**Oggetto: integrazione regolamento aziendale per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010. Adozione criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con ordinanza – ingiunzione.**

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

- Premesso** che L. 24 novembre 1981 n° 689, recante “modifica al sistema penale”, ha disposto la depenalizzazione di numerosi illeciti ed ha introdotto una regolamentazione specifica in tema di sanzioni amministrative, prevedendo principi generali, eccezioni, applicabilità e competenze;
- Considerato** che l'art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” ha trasferito alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, a fare data dal 1° marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria fino a quel momento di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Atteso** che l'Azienda Sanitaria di Carbonia, con delibera n° 400/C del 25/03/2010, integrata e modificata rispettivamente con delibera n° 404/C del 17/03/2015 e n° 716/C del 20/05/2015, ha adottato un proprio Regolamento per definire più dettagliatamente le modalità di adempimento delle competenze demandate dalla Regione;
- Rilevato** che, in virtù della normativa sopra richiamata, all'Azienda Sanitaria di Carbonia è stato demandato anche il compito di determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta dal trasgressore tra un importo minimo ed un massimo stabiliti dalla legge;
- Preso atto** che l'art. 11 della L. 689/1981, rubricato “criteri per la determinazione delle sanzioni” ha disposto che *“nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
- Rilevato** che la citata L. 689/1981 non richiede che l'Amministrazione specifichi e definisca ulteriormente e preventivamente i criteri contenuti nel richiamato art. 11;
- Ritenuto** tuttavia opportuno che l'Amministrazione si doti di appositi strumenti di valutazione/interpretazione “di massima” dei criteri indicati nell'art. 11 della L.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

689/1981, definendo gli stessi preventivamente, al fine di rendere l'azione amministrativa ancora più trasparente nella determinazione dell'entità della sanzione;

**Predisposto** pertanto l'allegato n° 1, contenente i “Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con l'ordinanza – ingiunzione” e costituente un'integrazione al regolamento aziendale approvato con deliberazione n° 400/C del 25/03/2000;

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali  
**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di approvare l'allegato n° 1, unito alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i “Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con l'ordinanza – ingiunzione”;
- di dare atto che il suddetto allegato n° 1, integra il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative adottato dall'Azienda con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010;
- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali  
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Servizio Affari Generali  
Dott. Daniele Maria Agulli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta/che la deliberazione  
n. 800/C del \_\_\_\_\_ - 9 GIU 2016  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal \_\_\_\_\_ 10 GIU 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali



## ALLEGATO N° 1

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA IRROGARE CON ORDINANZA INGIUNZIONE.

### INTEGRAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 400/C DEL 25/03/2010.

Con il presente atto, definito “allegato n° 1” e contenente i “criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con ordinanza – ingiunzione” si integra il Regolamento aziendale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione n° 400/C del 25/03/2010.

#### Art. 1 Criteri generali

- 1) In ottemperanza all'art. 11 della L. 689/1981, rubricato “*criteri per la determinazione delle sanzioni*”, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
- 2) Con il presente regolamento si individuano appositi “strumenti” di valutazione/interpretazione “di massima” dei suddetti criteri ai fini della determinazione dell'entità della sanzione. L'Amministrazione può motivatamente discostarsi da tali strumenti o aggiungerne degli altri, purché nel rispetto dei suddetti criteri di cui all'art. 11.

#### Art. 2 Criterio della gravità della violazione

- 1) La gravità della violazione costituisce il criterio “base” per la valutazione dell'entità della sanzione. La “gravità della violazione” è desunta principalmente dall'entità e dall'intenzionalità del comportamento illecito (attivo od omissivo).
- 2) Con riferimento al criterio dell'entità, se non emergono situazioni di particolare ed estrema rilevanza e gravità del comportamento illecito sanzionato (attivo od omissivo), si applica una sanzione pari alla metà del massimo edittale previsto dalla norma.
- 3) Con riferimento al criterio dell'entità, se emergono situazioni di particolare ed estrema rilevanza e gravità del comportamento illecito sanzionato (attivo od omissivo), che non hanno causato provati danni a terzi, si applica una sanzione pari a 2/3 del massimo edittale previsto dalla norma.



- 4) Con riferimento al criterio dell'entità, se emergono situazioni di particolare ed estrema rilevanza del comportamento illecito sanzionato (attivo od omissivo) che abbiano causato danni ai terzi, risultanti inequivocabilmente agli atti del Servizio, si applica una sanzione pari al massimo edittale.
- 5) Con riferimento al grado di intenzionalità, se la norma violata non presenta rilevanti problemi di interpretazione, avuto anche riguardo al tempo intercorso tra l'entrata in vigore della norma e il comportamento illecito, si applicano le sanzioni determinate in base ai commi 2, 3 e 4.
- 6) Con riferimento al grado di intenzionalità, se emergono rilevanti e acclarati problemi di tipo interpretativo, preferibilmente avvalorati da una giurisprudenza contraddittoria rilevata d'ufficio dall'Amministrazione procedente o prodotta dal sanzionato, sulle sanzioni determinate in base ai commi 2, 3 e 4 si applica una riduzione del 20%.

### **Art. 3**

#### **Criterio della gravità della violazione in materia di rintracciabilità alimentare.**

- 1) Con riferimento alla violazione della normativa in materia di rintracciabilità dei beni alimentari (sanzionata dall'art. 2 del D. Lgs 190/2006), la gravità della violazione, e quindi l'importo della sanzione, è proporzionata alla quantità dei beni costituenti oggetto dell'illecito, complessivamente presente in ciascun verbale, secondo i seguenti criteri:
  - per quantità molto modeste di beni (Kg. 0,00 – 25,00) la sanzione minima prevista per legge, ovvero € 750,00;
  - per quantità modeste di beni (Kg. 25,01 – 50,00) la sanzione in forma ridotta prevista dall'art. 16 della L. 689/1981 ovvero € 1.500,00;
  - per quantità medio basse di beni (Kg. 50,01 – 75,00), la sanzione medio bassa prevista per legge ovvero € 2.250,00;
  - per quantità medio alte di beni (Kg. 75,01 – 100,00) la sanzione medio alta prevista per legge ovvero € 3.000,00;
  - per quantità elevate di beni (Kg. 100,01 – 125,00) la sanzione quasi massima prevista per legge ovvero € 3.750,00;
  - per quantità molto elevate di beni (Kg. 125,01 – in poi) la sanzione più alta prevista per legge ovvero € 4.500,00
- 2) Se emergono rilevanti problemi di tipo interpretativo, necessariamente avvalorati da una giurisprudenza contraddittoria rilevata d'ufficio dall'Amministrazione procedente o prodotta dal sanzionato, si applica la sanzione di cui sopra ridotta del 20 %.

### **Art. 4**

#### **Criterio del comportamento del trasgressore successivo alla violazione.**

- 1) Nel caso in cui il trasgressore, prima dell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione, qualora la tipologia dell'illecito lo consenta, produca circostanziata e documentata prova di avere rimosso, totalmente o quasi, le conseguenze della violazione contestata, si applica una riduzione del 10% della sanzione determinata in base agli articoli precedenti.



### **Art. 5**

#### **Criterio della personalità del trasgressore**

- 1) Nel caso in cui il trasgressore integri la fattispecie della reiterazione di cui all'art. 8 bis della L. 689/1981 e la Legge non abbia espressamente stabilito l'entità della sanzione da applicarsi, la reiterazione delle violazioni viene valutata quale elemento che denota "la personalità" del trasgressore, ai sensi del successivo comma.
- 2) Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/1981) la sanzione, determinata come da articoli precedenti, viene aumentata come segue:
  - a) per la prima reiterazione, se la sanzione determinata ai sensi degli articoli precedenti prevedeva una sanzione inferiore a 2/3 del massimo edittale, si applica una sanzione pari a 2/3 del massimo previsto dalla legge;
  - b) per la prima reiterazione, se la sanzione determinata ai sensi degli articoli precedenti prevedeva una sanzione pari o superiore ai 2/3 del massimo previsto dalla legge, tale sanzione viene maggiorata del 10%;
  - c) per le reiterazioni successive alla prima, si applica sempre il massimo edittale.
- 3) Per "provvedimento esecutivo" di cui all'art. 8 bis della L. 689/1981, si intende l'ordinanza – ingiunzione.

### **Art. 6**

#### **Criterio della condizione economica**

- 1) Al trasgressore che versa in difficili condizioni economiche e che, prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, presenti idonea certificazione relativa alla situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno precedente (rispetto a quello di presentazione della richiesta), viene applicata una riduzione della sanzione.
- 2) In particolare, alla sanzione determinata come da articoli precedenti si applica la seguente riduzione:

- ISEE fino a € 6,000	riduzione del 15%
- ISEE da € 6,001 a € 10,000	riduzione del 10 %

### **Art. 7**

#### **Limiti all'applicazione delle riduzioni/maggiorazioni previste nel Regolamento**

- 1) Nel caso in cui l'applicazione delle maggiorazioni o delle riduzioni previste dal presente regolamento determini un importo superiore al massimo o inferiore al minimo previsto per legge, viene considerato quale base di calcolo per l'applicazione dei criteri successivi, rispettivamente un importo pari al massimo o al minimo previsto per legge.
- 2) Nel caso in cui l'applicazione delle maggiorazioni o delle riduzioni previste dal presente regolamento determini un importo finale superiore al massimo o inferiore al minimo previsto per legge, la sanzione finale avrà un importo rispettivamente pari al massimo o al minimo previsto per legge.